

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Adottato e approvato dal Collegio formatori)

Premessa

1.1 Il Centro di Formazione Professionale di Treviglio con il presente *Regolamento*, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica salesiana, ai valori e principi enunciati nel *Progetto Educativo* e nel *Regolamento degli allievi*, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 235/2007, al quale il Cfp intende fare riferimento.*

1.2 Le norme del presente *Regolamento* hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi del Centro, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1.3 Le norme del presente *Regolamento* si riferiscono a tutti gli ambiti interessati alle iniziative educative e formative proposte dal Centro di Formazione Professionale, sia interne che esterne al Centro stesso (proposte e percorsi educativi, stage e tirocini aziendali, visite didattiche e tecniche, ...)”.

1.4 Il presente documento rappresenta parte regolamentata dell'attività del Cfp.

Art. 1

Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell'ambito della comunità educativa, sono da riferire al *Regolamento* presente nel *Libretto personale dell'allievo*.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano **mancanze disciplinari**:

- a. violazione delle disposizioni del *Regolamento* e delle norme di sicurezza;
- b. mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- c. mancanza di rispetto verso formatori e operatori del Cfp, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- d. comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell'attività formativa;
- e. uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti, furti di qualsiasi genere.
- f. alterazione di documenti scolastici: libretto personale, valutazioni di profitto, giustificazioni, ecc.;
- g. uso di un linguaggio blasfemo, diffusione ed uso di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyber bullismo, materiale pornografico, violento o discriminante;
- h. uso, durante l'attività didattica, compresi i tempi e gli ambienti degli intervalli, di dispositivi elettronici per la registrazione e la diffusione audio-video, se non previsti nell'attività formativa e senza l'autorizzazione di un formatore.

Art. 2

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

2.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:

- a. richiamo verbale a cura del formatore;
- b. richiamo scritto disciplinare sul registro elettronico da parte del formatore o, in caso più grave, diretta segnalazione da parte del formatore al Consigliere scolastico;
- c. segnalazione da parte del formatore al Consigliere scolastico;
- d. richiamo scritto, a cura del Consigliere scolastico, sul registro elettronico, con eventuale convocazione dei Genitori;
- e. eventuale convocazione dal Direttore di sede con eventuale annotazione sul Libretto personale;
- f. sospensione dalle lezioni per singole discipline, con permanenza a scuola;
- g. sospensione dalle lezioni, con obbligo di presenza a scuola o con allontanamento dal Cfp, da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari;
- h. sanzioni più gravi nel caso di infrazioni di particolare ed eccezionale gravità, cioè sanzioni e provvedimenti che comportano l'allontanamento dal Centro e sanzioni che comportano una sospensione superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami. Si citano ad esempio atti che violano gravemente la dignità ed il rispetto della persona umana come violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ripetuti atteggiamenti di "bullismo", tali che la presenza dello studente costituisce un pericolo per la comunità o per un soggetto; costituisce particolare aggravante una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualsiasi tipo di diversità. Oppure casi in cui l'atteggiamento dell'allievo crea situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o danni a strumentazioni e strutture (incendio, allagamento, ...).

Art.3

Caratteri dei provvedimenti disciplinari

3.1 Nel solco della prassi pedagogica salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, si ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- non umiliare l'allievo
- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca sempre che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque all'allievo la speranza che possa riscattarsi;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio;
- dare precisi riferimenti (catechista, educatore ecc) per potersi confrontare e migliorare.

3.2 Le sanzioni disciplinari avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa e mai punitiva, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione. Rispetto alle infrazioni, distinte tra quelle relative alla didattica e quelle della sfera relazionale/comportamentale, il presente Regolamento attribuisce un livello di maggior gravità alle seconde, così come indicato nei successivi punti.

3.4 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che

adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

3.5 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto dell'Area comportamentale.

3.6 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta.

3.7 I provvedimenti di cui alle lettere g) dell'Art. 2 sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute; la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

3.8 Di ogni sanzione disciplinare relativa ai punti f), g) e h) dell'Art. 2 viene data comunicazione telefonica e scritta alla famiglia attraverso mail e registro elettronico.

Art. 4

Organi competenti per le sanzioni

I provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 2 sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- Consiglio dei Formatori, Consigliere, Coordinatore e Direttore del CFP
- Nei casi di mancanze gravi può essere coinvolto anche il direttore della Casa Salesiana

Art. 5

Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

5.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità.

5.2 L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta all'allievo dal Formatore o dai responsabili del Centro.

5.3 Nei casi di competenza della CCEP, il Direttore (o il Coordinatore) invita prima l'allievo a esporre le proprie ragioni. Il provvedimento adottato dal Consiglio sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato alla famiglia tramite Libretto scolastico personale, comunicazione telefonica, e, nel caso di sospensione, controfirmato su apposito modulo.

Nei casi di cui all'art. 3 g) e h) si seguirà il medesimo procedimento, con quanto richiesto dalla vigente normativa in relazione ai profili di gravità.

Art. 6

Ricorsi e Organo di garanzia

Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare da parte della famiglia e dell'allievo si fa riferimento al Direttore dell'Opera Salesiana. La sanzione sarà comunque esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

Treviglio, 07/09/24

Il direttore di Sede

Edgardo Zanenga